

REGOLAMENTO DISCIPLINA PROGRESSIONI TRA AREE

"PROGRESSIONI VERTICALI NEL PERIODO TRANSITORIO dal 01/04/2023 al 31/12/2025"
AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle progressioni tra le aree di cui all'art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 (c.d. progressioni tra le aree "in deroga" nel periodo transitorio), cui far fronte con le risorse derivanti dallo 0,55% del monte salari 2018.

Art. 2 - Caratteristiche delle procedure di progressione tra aree

1. E' facoltà dell'Amministrazione, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, attivare le procedure selettive per le progressioni tra aree, tramite una procedura straordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001 ed ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. 16/11/2022. E' prevista infatti una procedura valutativa attivabile esclusivamente **nel periodo compreso tra il 01/04/2023 e il 31/12/2025**, finanziata anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30/12/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure di progressione tra aree di cui al presente regolamento esclusivamente i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al "profilo professionale" oggetto di selezione.

2. Le procedure di progressione tra aree di cui al presente regolamento sono rivolte al personale dipendente in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Tabella C del C.C.N.L. 16/11/2022:

PROGRESSIONE TRA AREE

da Area degli Operatori
all'Area degli Operatori
esperti

da Area degli Operatori
esperti all'Area degli
Istruttori

REQUISITI - TITOLI STUDIO E SERVIZIO

a) assolvimento dell'**obbligo scolastico** e almeno **5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile.

a) **diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

oppure

b) assolvimento dell'**obbligo scolastico** e **almeno 8 anni** di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di

da Area degli Istruttori
all'Area dei Funzionari e
dell'elevata qualificazione

classificazione ed opportunamente valutabile.

a) **laurea (triennale o magistrale)** e **almeno 5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

oppure

b) **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed **almeno 10 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.

3. Ulteriori requisiti necessari per poter partecipare alle selezioni sono:

- possesso di una valutazione individuale positiva negli ultimi tre anni di servizio oggetto di valutazione (maggiore a 37/50 ovvero 74/100 nel vigente sistema di valutazione);
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la selezione.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione.

Art. 4 - Procedura straordinaria - Elementi di valutazione e punteggi

1. Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della presente procedura deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, oltre ad un colloquio conoscitivo, fino al raggiungimento di un **totale massimo** possibile di **punti 100**:

A) esperienza maturata nel profilo professionale di provenienza, anche a tempo

determinato (**Max 40 punti**) – escluso il periodo utilizzato quale requisito di ammissione;

B) titolo di studio (**Max 20 punti**) – escluso il titolo utilizzato quale requisito di ammissione;

C) competenze professionali acquisite attraverso abilitazioni professionali legalmente riconosciute e percorsi formativi di durata minima non inferiore a 18 ore con rilascio di attestazione (**max 20 punti**);

D) colloquio conoscitivo finalizzato ad accertare le competenze professionali per il posto messo a concorso. (**max 20 punti**).

2. Agli elementi di valutazione delle procedure sono attribuiti i punteggi sotto indicati:

A) Esperienza maturata nell'area di provenienza (massimo 40 punti):

- per il periodo di servizio prestato alle dipendenze del Comune di Santa Croce, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione, relativo allo specifico profilo professionale e area immediatamente inferiore a quello del posto oggetto della selezione - attribuzione di 2,50 punti per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 16 anni. Si considerano solo le esperienze uguali o multiple dell'anno.

Le esperienze lavorative svolte presso avute in Amministrazioni diverse sono valutate con 2,00 punti per massimo 20 anni.

B) Titolo di studio (massimo 20 punti):

possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisiti di partecipazione alla procedura valutativa, come di seguito indicato:

TITOLO DI STUDIO

Diploma di scuola secondaria di II grado
(*attinente al profilo oggetto di selezione*)

Diploma di scuola secondaria di II grado

PUNTEGGIO

Punti 10

Punti 4

<i>(non attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	
Diploma di laurea triennale	Punti 12
<i>(attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	
Diploma di laurea triennale	Punti 6
<i>(non attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento	Punti 14
<i>(attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	<i>(il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)</i>
Laurea magistrale o specialistica, a ciclo unico o del vecchio ordinamento	Punti 8
<i>(non attinente al profilo oggetto di selezione)</i>	<i>(il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale)</i>
Master universitario di I livello	Punti 2
	<i>(per ciascun titolo)</i>
Master universitario di II livello	Punti 4
	<i>(per ciascun titolo)</i>

C) Competenze professionali (massimo 20 punti):

C.1) Abilitazioni professionali legalmente riconosciute 2,50 punti per attestazione, fino ad un **massimo di punti 10**;

C.2) corsi di formazione/aggiornamento professionale (incluse le conoscenze informatiche) attinenti al profilo professionale oggetto di selezione, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti in data successiva al 01-01-2019 di durata superiore 18 ore - attribuzione di 1 punto per ogni corso, fino ad un **massimo di 5 punti**;

C.3) pubblicazioni, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento (**massimo punti 2**): le pubblicazioni sono valutate se vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale;

C.4) docenze attinenti alle attività previste il profilo professionale oggetto di selezione, con attribuzione di 1 punto per ogni incarico di docenza, fino ad un **massimo di 3 punti**;

D) Colloquio conoscitivo (massimo 20 punti):

Il colloquio ha lo scopo di accertare e dare valutazione delle conoscenze e competenze su nozioni teoriche generali e capacità di risoluzione di problemi specifici in merito a casi concreti che si possono verificare nell'ambito specifico dei posti oggetto di selezione. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 12 punti su 20.

Art. 5 – Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione, predisposti ed approvati dal Responsabile Apicale del Servizio Personale, coadiuvato dal/i Responsabile/i Apicale/i della Macrostruttura interessata all'assunzione, sono approvati con determinazione dirigenziale del Servizio Personale, pubblicata per un periodo minimo di **quindici giorni** su: sito istituzionale dell'Ente e sul sito dell' Ufficio Personale Associato - UPA. La suddetta modalità di pubblicazione costituisce ed assolve, a tutti gli effetti di legge, a ufficiale pubblicazione delle selezioni e delle successive comunicazioni e informazioni ai candidati.

2. L'avviso dovrà prevedere l'obbligatorietà della presentazione del *curriculum vitae* del candidato. Nel curriculum dovrà essere presente un'apposita sezione in cui dovranno essere riportate, ai fini della loro valutazione, tutte le informazioni necessaria alla

valutazione dei titoli di cui all'art. 4 del presente regolamento. L'avviso dovrà prevedere in modo specifico l'eventuale documentazione da produrre ed allegare alla domanda di partecipazione.

3. È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. L'eventuale provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con atto del Responsabile Ufficio Personale Associato - UPA. E' prevista la presenza di un segretario verbalizzante.

2. La Commissione dovrà essere così composta:

- dal Responsabile apicale di Settore/U.O. Autonoma interessati interno all'ente in qualità di Presidente; in caso di indisponibilità dello stesso o di pluralità di Settori interessati la carica di presidente potrà essere svolta dal Segretario Generale, o da altri esperti nelle materie interessate appartenenti alla pubblica amministrazione;

- da n. 2 membri esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra esperti interni e/o professionisti o docenti o funzionari di altre amministrazioni, di categoria uguale o superiore a quella dei posti messi a concorso.

3. Nella composizione delle commissioni l'Ente dovrà garantire la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, salvo motivata impossibilità. Nell'ambito della Commissione il Presidente provvede alla nomina del Segretario verbalizzante nella persona di un dipendente dell'Ente appartenente almeno alla categoria degli Operatori Esperti.

Art. 7 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei seguenti criteri di preferenza, da applicare nell'ordine di :

- maggior punteggio nel criterio "media della valutazione della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre anni di servizio";

- maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo professionale oggetto di selezione;

- minore età anagrafica;

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati a vertice delle graduatorie. Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione del Responsabile Apicale del Servizio Personale e vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione, in ottemperanza alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale (PTFP).

3. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro o specifica appendice contrattuale, con inquadramento nell'area immediatamente superiore, previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo

svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente.

Art. 8 – Trattamento economico

1. Il passaggio all'area immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento economico iniziale previsto dal CCNL ed avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o appendice contrattuale comunque in data non antecedente l'adozione della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria.
2. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 9 - Revoca della selezione

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta Comunale, essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni tra aree.